

AGEA 2018 PROT. N. 4435  
DEL 22 GENNAIO 2018

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**  
Via Angelo Bardoni 78  
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto 30  
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.**

## **1. Quadro normativo**

Nei casi previsti dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia), la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

L'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che *“la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”*. Detta disposizione è entrata in vigore a far data dal 19 novembre 2017. Pertanto, in tali casi la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato ulteriori modifiche al D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l'acquisizione dell'anzidetta documentazione.

**Con riferimento all'ambito applicativo di detta disposizione, si precisa che la stessa si applica ad ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.**

Successivamente, l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.

### **1.1 Significato dell'espunzione delle “erogazioni” fino a € 150.000 dalle fattispecie espressamente escluse dall'obbligo per la P.A. di acquisire la documentazione antimafia**

Con la citata legge 161/2017 sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 83 del codice antimafia eliminando dalla lettera e) del comma 1 le “erogazioni” fino a 150.000 euro dalle fattispecie (fino



ad ora) espressamente escluse dall'obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia.

L'espunzione della parola "erogazioni" può essere oggetto di differenti ipotesi interpretative.

Al riguardo si osserva che le erogazioni in materia agricola, per effetto dello stesso intervento legislativo, come sopra visto, sono state sottoposte alla più penetrante verifica costituita dall'informazione antimafia rispetto a quella eventualmente riconducibile alla norma generale di cui sopra.

Pertanto, per ragioni di coerenza normativa non appare, allo stato, rilevante l'espunzione in argomento per le erogazioni in materia agricola.

## **2. Ambito di applicazione e documentazione antimafia**

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai "terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro" e nelle ipotesi di "concessione di terreni agricoli demaniali". In tale ultimo caso, pertanto, non è prevista alcuna esenzione.

Nella fattispecie in esame, il soggetto sottoposto alla verifica antimafia viene individuato per relationem nel soggetto concessionario o acquirente del terreno in oggetto.

In conclusione, nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 3-bis e dell'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni che si riferiscono alle ipotesi di terreni che usufruiscono di fondi europei rientra **ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.**

Si precisa, inoltre, che ai fini della verifica della ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione antimafia, come precisato in specifico parere rilasciato dal Ministero dell'Interno, deve essere presa in considerazione la domanda di pagamento, rappresentando quest'ultima il momento giuridicamente rilevante per l'espletamento degli adempimenti antimafia. È con l'accoglimento di quell'istanza infatti che si configura la costituzione in capo all'interessato della posizione di vantaggio che gli consente di accedere al finanziamento.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'importo per verificare la ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione in questione, occorre far riferimento al valore complessivo della domanda di sostegno. In particolare, nel caso dello Sviluppo rurale, per le domande relative a impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici ed agli animali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento, mentre per le misure non connesse alle superfici ed agli animali, si deve considerare l'intero importo concesso, secondo le procedure degli Organismi pagatori in uso.

### **3. Concessioni di terreni agricoli demaniali**

La norma della legge 161/2017 che ha modificato il codice antimafia introducendo l'obbligo generalizzato di acquisire la documentazione antimafia (in particolare l'informazione antimafia) per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, è passata indenne dalle modifiche che hanno invece investito l'altra norma, che inizialmente era del tutto parallela, quella sui terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

A differenza dei terreni agricoli che hanno visto comunque l'introduzione di un'esenzione generale per gli importi fino a 5.000 euro nonché una sorta di applicazione graduata nel tempo, per le concessioni demaniali in argomento l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia è rimasto generalizzato a prescindere dal valore.

Ad ulteriore differenziazione dalla norma sui terreni agricoli, di cui ad una prima lettura era difficile rinvenire, non essendo esplicitato dal testo normativo, l'oggetto della verifica antimafia nonché il soggetto tenuto ad espletarla, le concessioni demaniali (per lo svolgimento di attività imprenditoriali) erano invece previste espressamente nel novero dei provvedimenti sottoposti alla verifica antimafia e così pure era individuabile il soggetto che tale verifica doveva espletare (la PA concedente). In sostanza per le concessioni demaniali l'innovazione normativa (che è il portato del c.d. protocollo Antoci) risiede in 2 elementi: primo elemento la finalità della concessione (terreni ricadenti nei regimi della PAC) e, come secondo elemento, che l'informazione antimafia deve essere richiesta per qualsiasi valore di concessione.

Ciò premesso, il fatto che le modifiche intervenute sul comma 3-bis dell'art. 83 e sul comma 1-bis dell'art. 91 del codice antimafia non abbiano toccato, in tali norme, la parte riguardante le concessioni demaniali, porta come conseguenza che le concessioni demaniali rilasciate (o rinnovate) dal 19 novembre 2017 che vengono depositate nel fascicolo aziendale debbono essere state rilasciate previa acquisizione dell'informazione antimafia da parte dell'ente concedente.

Su questa linea appare opportuno introdurre, a livello aziendale, analoga misura volta a scongiurare il rischio che possano essere iscritti nelle apposite sezioni del fascicolo aziendale terreni demaniali non conformi alla norma di cui sopra. Allo scopo sarà necessario che l'organismo pagatore competente proceda alla verifica del corretto adempimento degli obblighi in argomento.

In via successiva anche gli aiuti correlati a tali terreni saranno comunque sottoposti agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti per tutti i terreni ricadenti nei regimi della PAC.

#### 4. Conclusioni

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

<b>Domande di pagamento: data di presentazione</b>	<b>Soglia</b>	<b>Comunicazione antimafia</b>	<b>Informazione antimafia</b>	<b>Inizio periodo di applicazione della disciplina</b>	<b>Termine periodo di applicazione della disciplina</b>
Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
	Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----

Con successiva circolare saranno dettagliate, a seguito delle necessarie intese con il Ministero dell'interno, le procedure da seguire per l'acquisizione delle documentazioni al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini